

Approvato e maggioranza

1

Consentito art 1

dottrina delle parole "protette" e su termini "fessliche"
con "fessliche fessliche o demoniacali"

Giulio (Toscani) |
[Signature]


Art. 1

~~Approvato~~ 1/1/66.

disposto nella seduta del 9 Dicembre 1966
FINE



CEI PER NAZIONALE DELLA
Via. Corso s. II - Bari



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
IV COMMISSIONE

DATA 5/12/19

REQ. 354

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche e integrazione alla legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia"

EMENDAMENTO

L'articolo 2 della proposta di legge è sostituito con il seguente articolo:

"Art. 2

(Modifica all'art. 4 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015)

1. L'articolo 4 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015 è sostituito con il seguente articolo:

«Articolo 4

Raccolta in aree naturali protette

1. Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi nazionali e regionali, riserve naturali e aree che compongono la rete Natura 2000 rimane disciplinato, per quanto riguarda modalità e tempi della raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti. In particolare, i predetti enti possono riservarsi la facoltà, per particolari esigenze di tutela ambientale e in considerazione della disponibilità della risorsa tartufigola, di limitare temporaneamente il quantitativo ammissibile di raccolta di singole specie, nonché di interdire l'accesso in determinate aree.

2. Al fine di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta e di favorire l'incremento della risorsa tartufigola e nel rispetto degli obiettivi di conservazione generale, la Regione Puglia, d'intesa con gli enti di gestione degli enti di cui al comma 1, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 22 e sulla base di studi finalizzati a raccogliere dati sulla salute delle tartufigole naturali, a valutare la quantità minima per ettaro di tartufo e a monitorare il patrimonio micologico, determina entro il 20 settembre di ogni anno il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate.

3. A seguito della determinazione regionale di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 1 rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha validità annuale ed è esercitata nel rispetto delle prescrizioni e dei regolamenti delle aree di cui al comma 1.

5. Alla determinazione di cui al comma 2 va data la massima diffusione.»

firmato in data 05/12/2019

ide

*Anna Barbara
Rosa Barbera
[Signature]*



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Modifiche e integrazione alla legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione del tartufo fresco o conservato nel territorio della Regione Puglia"

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 3 della proposta di legge è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4

(Modifica all'art. 22 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015, dopo le parole «è istituito» aggiungere le seguenti «entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Rosa Barbera
Rosa Barbera